

Cass., sez. I, 05-12-2003.

MASSIMA

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 12, 1° comma, d.leg. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 l. n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), una volta accertata come sussistente dal giudice di merito una condotta diretta a procurare l'ingresso illegale dello straniero dall'Italia nel territorio di uno stato del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, è irrilevante la circostanza che la destinazione finale del suo trasferimento sia il paese di origine (fattispecie relativa al sequestro preventivo del veicolo utilizzato per il transito nel territorio italiano verso l'Austria di cittadini rumeni, la meta finale del cui viaggio era la Romania).